

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2789 del 10/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.O.A.Z. ACCESSORI CALZATURE S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione accessori per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2863 del 09/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.O.A.Z. ACCESSORI CALZATURE S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione accessori per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 16/12/2015 acquisita al Prot. Com.le 20431 del 17/12/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 107072 e 107101 del 18/12/2015, da **F.O.A.Z. ACCESSORI CALZATURE S.R.L.**, nella persona della Sig.ra Magnani Ornella, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione accessori per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 09/02/2016 Prot. Com.le 2151, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/1681, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 08/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 3866 ed al PGFC/2016/3305;

Visto che con Nota di Arpaie PGFC/2016/4860 del 06/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di San Mauro Pascoli con nota Prot. Com.le 5676 del 08/04/2016, acquisita da Arpaie al PGFC/2016/4991, ha comunicato che *“In relazione alla dichiarazione presentata il data 17/12/2015 e protocollata al n. 20431, riferita all'impatto acustico, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con la presente SI PRENDE ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di impatto acustico, presentata da tecnico competente incaricato dalla ditta, concernente il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in assenza di misure di contenimento e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora, e conseguentemente, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO”*;
- si è aggiornata a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che con Nota di Arpaie PGFC/2016/5479 del 18/04/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 03/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7267 e da Arpaie al PGFC/2016/6761;

Visto che con Nota di Arpaie PGFC/2016/8369 del 06/06/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti, come riportati in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, nonché di quanto riportato nel verbale della seduta precedente per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 26/07/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie

di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione n. 3347 del 04/11/2014 prot. n. 104123/14 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forli-Cesena, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., trattandosi di un mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 403 del 11/12/2003 prot. n. 56439/03 rilasciata, ai sensi dell'art. 6 del previgente D.P.R. 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forli-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **F.O.A.Z. ACCESSORI CALZATURE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **F.O.A.Z. ACCESSORI CALZATURE S.R.L.** (C.F./P.IVA 04111250405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4, **per lo stabilimento di produzione accessori per calzature sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino n. 4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con autorizzazione n. 3347 del 04/11/2014 prot. n. 104123/14 rilasciata dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi di un mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 403 del 11/12/2003 prot. n. 56439/03 rilasciata, ai sensi dell'art. 6 del previgente D.P.R. 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con contestuali modifiche alle emissioni, di seguito riportate:

- nuova emissione E3 derivante da un cabina di verniciatura e zona asciugatura;
- inserimento di un macchinario per incisione laser e di una sega a nastro per il taglio del legno, con convogliamento degli effluenti prodotti da entrambe le citate attività alla emissione esistente E2 “Manovia rasatura, carteggiatura, lucidatura, fresatura”;
- aumento dei quantitativi di materie prime per incollaggio e coloratura/verniciatura.

Con e-mail del 20/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/04/16, preso atto del parere istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha rinviato la pratica al ricevimento di documentazione tecnica integrativa.

Con PEC del 18/04/16 PGFC/2016/5479 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 05/05/16, acquisita al prot. PGFC/2016/6761, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 03/05/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*ATTIVITA' DI INCOLLAGGIO, COLORATURA, VERNICIATURA E PULIZIA DI SUPERFICIE
Emissioni di Composti Organici Volatili (COV) – art. 275 del D.lgs. 152/06*

Emissione E1 manovre operazioni di incollaggio e coloratura

Emissione E3 cabina di verniciatura e asciugatura

In merito alla emissione di composti organici volatili normati dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., visti i consumi di solvente dichiarati dalla Ditta, si esprimono le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni E1 ed E3:

- a) l'attività è complessivamente compresa al punto 5. “Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno (Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse)” della Parte II dell'allegato III alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale si applica un valore limite di emissione totale pari a 25 g per paio stabilito al corrispondente punto 14 della Tabella 1 Parte III dell'Allegato III alla parte V del citato decreto, inteso come grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotte;
- b) l'attività di incollaggio, svolta negli impianti di cui alla emissione E1, è compresa al punto 1.

“Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno” della Parte II dell'allegato III alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale si applica un valore limite pari a 50 mg/Nmc per le emissioni convogliate e 25% dell'input di solvente quale valore limite per le emissioni diffuse;

- c) l'attività di pulizia di superficie, svolta negli impianti di cui alla emissione E1, è compresa al punto 10. “Pulizia di superficie con un soglia di consumo superiore a 2 tonnellate/anno” della Parte II dell'allegato III alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale si applica un valore limite pari a 75 mg/Nmc per le emissioni convogliate e 20% dell'input di solvente quale valore limite per le emissioni diffuse;
- d) le attività di coloratura, svolta negli impianti di cui alla emissione E1, e verniciatura, svolta negli impianti di cui alla emissione E2, pur essendo individuate al punto 2. “Attività di rivestimento” lettera c), non superano complessivamente la soglia di consumo di solvente ivi indicata (5 tonnellate/anno) e pertanto non sono normate ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e) l'inquadramento normativo prospettato al precedente punto a) si ritiene non sia applicabile, considerato che la Ditta non produce calzature complete, ma solo semilavorati;
- f) l'applicazione dei singoli valori limite delle attività sopra riportate ai punti b) e c) non risulta praticabile, in considerazione del fatto che l'incollaggio e la pulizia di superficie sono svolti contemporaneamente in impianti inseriti in una manovra i cui effluenti sono convogliati in una unica emissione E1. In particolare, al fine della redazione del Piano Gestione Solventi, la Ditta dovrebbe effettuare i controlli analitici alla emissione E1 in corrispondenza del solo incollaggio e quindi della sola pulizia di superficie. Si ritiene che, data la conformazione degli impianti e le modalità di svolgimento delle attività produttive, tale separazione non sia praticamente attuabile. Inoltre a tale emissione sono convogliate anche le emissioni prodotte dalla fase di coloratura a solvente, rientrando nella attività citata al punto d).

Alla luce delle succitate valutazioni si ritiene di applicare cautelativamente alle emissioni E1 ed E3 i valori limite previsti per l'attività di incollaggio così come riportati al sopra indicato punto b), considerato che trattasi della attività prevalente in termini di consumo di solvente, e considerando altresì le attività di coloratura e verniciatura connesse alla medesima tenuto conto che, in particolare per quanto riguarda la coloratura, gli output di solvente non sono separabili come già evidenziato al punto f). Alla luce di tali valutazioni e di quanto previsto dall'art. 275 comma 2 del D.lgs. 152/06, tenuto conto che la Ditta dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 10.259 kg/anno (incollaggio, pulizia di superficie, coloratura/verniciatura) e che le attività sono svolte mediamente 8 h/giorno per 220 giorni/anno, l'emissione totale annua è calcolata nel modo seguente:

CONSUMO MASSIMO TEORICO **10,259** T/anno

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E1	26.000	50	1760	2,75
E3	17.000	50	1760	1,80
				4,54

DIFFUSE	
25% del consumo massimo teorico	2,56 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	7,11 T/anno

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (espresse in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di verniciatura, dichiara un

consumo massimo teorico di solvente pari a 10,259 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 10,259 ton/anno;
- il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è < o pari a 50 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 7,11 ton/anno;
- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e s.m.i. L'azienda inoltre dovrà dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare mensilmente i consumi di materie prime per incollaggio, solventi per pulizia pezzi, colori, prodotti vernicianti e diluenti per pulizia pistole impiegati nel ciclo produttivo, validati dalle fatture di acquisto. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

ATTIVITA' DI VERNICIATURA – Emissioni di polveri

Emissione E3 cabina di verniciatura e asciugatura

Per quanto concerne l'inquinante "polveri totali" il riferimento è dato dall'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un valore limite pari a 3 mg/Nmc.

Emissione E2 manovie rasatura, carteggiatura, lucidatura, fresatura, incisione laser e taglio legno

- Per quanto riguarda le attività di rasatura, carteggiatura, lucidatura, fresatura gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione dei limiti si fa riferimento al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. e al parere del CRIAER n. 13364 del 08/02/1999 specifico per gli impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati. Nell'allegato I del DLgs 152/2006, il valore di emissione è pari a 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h, o 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h. Il parere del CRIAER n. 13364 del 08/02/1999 prevede un valore pari a 10 mg/Nmc;
- L'attività di incisione laser è compresa al punto 4.5.56 "Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare" e pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze organiche volatili".

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, tenuto conto di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i seguenti valori limite: 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali" e 10 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze organiche volatili".

In relazione a quanto previsto dal punto 4.5.56 "Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. in merito alla installazione di un impianto di abbattimento per le Sostanze organiche volatili, qualora i risultati delle analisi di messa a regime evidenziassero il rispetto del limite di 10 mg/Nmc per le COV, ma senza un discreto margine di

sicurezza, la Ditta dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di trasmissione dei risultati, ad installare un adeguato impianto di adsorbimento a carboni attivi.

La Ditta dovrà effettuare i controlli alle emissioni con le modalità di seguito indicate:

- emissione E1 esistente non modificata - entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di valori limite). Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità almeno annuale, come previsto dai pertinenti punti dei Criteri CRIAER sopra richiamati;
- emissione modificata E2 ed emissione nuova E3 – dovranno essere effettuati i tre controlli di messa a regime per ciascuna emissione. Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità almeno annuale, come previsto dai pertinenti punti dei Criteri CRIAER sopra richiamati.

Impianti termici civili – Sono presenti n. 5 caldaie alimentate a metano per il riscaldamento dei locali, con potenza termica complessiva pari a 234 kW. Le emissioni sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nei verbali delle sedute del 14/04/16 e del 14/06/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 16/12/2015 P.G.N. 20431 del 17/12/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

N. 5 EMISSIONI – N. 5 CALDAIE RISCALDAMENTO AMBIENTI (potenza termica complessiva 234 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione accessori per calzature **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – MANOVIE OPERAZIONI DI INCOLLAGGIO E COLORATURA

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. 2 - MANOVIE RASPATURA, CARTEGGIATURA, LUCIDATURA, FRESATURA, INCISIONE LASER E TAGLIO LEGNO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	47.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – CABINA DI VERNICIATURA E ASCIUGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a nido d'ape e filtri paint-stop

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno” (art. 275 e punto 16 – soglia di consumo di solvente inferiore a 15 ton/anno - della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) e, per le motivazioni indicate in premessa, nelle attività correlate di pulizia di superficie e coloratura/verniciatura, di cui alle emissioni N. 1 e N. 3, le **emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:**
- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 10,259 ton/anno;
 - il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è < o pari a 50 mgC/Nmc;
 - il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 7,11 ton/anno;
 - entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV

- che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) i consumi mensili di materie prime (prodotti per incollaggio, cere, solventi, colori, vernici e diluenti), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 11**;
- g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di San Mauro Pascoli, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione N. 2 e N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. Qualora i risultati delle analisi alla **emissione N. 2** evidenziassero il rispetto del limite di 10 mg/Nmc per le sostanze organiche volatili senza un discreto margine di sicurezza, la Ditta dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di trasmissione dei risultati, ad installare un adeguato impianto di adsorbimento a carboni attivi.
9. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della **emissioni N. 1** (esistente ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite). Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata

all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2 e N. 3 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materie prime, così come precisato al precedente punto 2 lettera f), relativamente alle **emissioni N. 1 e N. 3**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.